



## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 49 DEL 25.09.2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 2, D.LGS. 18.8.2016 N. 175.**

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Visto il D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come integrato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100 ed in particolare:

- l'art. 20. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" che prescrive alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (elencazione di attività che legittimano la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni in società e divieto di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali);
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- L'art. 24. "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" che prescrive l'alienazione o la razionalizzazione delle società non riconducibili al disposto degli artt. 4, 5, commi 1 e 2, e 20, commi 1 e 2, per cui entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al 23.9.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175. La ricognizione è eseguita con provvedimento motivato sulla scelta effettuata (alienazione/ razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi), tenendo conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata.

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Il provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione.

L'esito della ricognizione, anche in caso o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, pena divieto di compimento di qualsiasi atto, compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

Inoltre, il provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

In questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata; tali esiti sono comunicati alla Sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, comma 1).

Ricordato che l'obbligo, di natura straordinaria, prescritto dall'art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 190/2014, nonché la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, per cui, a mente dell'art. 20 D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, entro il 31 dicembre di ogni anno occorre adottare il piano di razionalizzazione, con immissione dei dati nella struttura ministeriale e con comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre, altresì, approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e trasmetterla alla struttura ministeriale e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La mancata adozione degli atti comporta sanzione amministrativa da € 5.000 a € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

Atteso che l'Unione Montana Alta Valle Susa - UMAVS - è Ente di nuova istituzione per effetto della LRP 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali" che ha fissato le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (obbligatoriamente per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) con l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" per trasformazione delle Comunità Montane ed ha fissato, altresì, i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione, in ambiti territoriali ottimali.

In data 24.7.2014 (n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, Segretario comunale del Comune di Oulx) sono stati sottoscritti formalmente l'atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli comunali.

Nel biennio trascorso l'UMAVS ha dovuto affrontare momenti operativi aventi natura costitutiva, iniziando a comporre l'organizzazione sia mediante il reperimento di personale, sia in ambito di consolidamento della gestione economico-finanziaria.

Pertanto non risulta adottato il piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 Legge 190/2014 e la presente deliberazione costituisce primo adempimento.

Vista la deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che pone le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 19.8. 2016 n. 175.

In particolare la suddetta deliberazione rileva che il processo di razionalizzazione, nelle sue formulazioni straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nonché costituisce l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Inoltre, riguardo la motivazione a corredo del provvedimento di ricognizione, la deliberazione rileva:

- in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente;
- in caso di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Il provvedimento di ricognizione deve definire anche il perimetro delle società indirette, detenute cioè per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico, con conseguente implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini della ricognizione le società indirette (quotate e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.

Atteso che alla data del 23.9.2016 di entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 sussiste un'unica partecipazione diretta:

- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." con una quota dello 8,75% (cfr. deliberazione GU n. 4/2016 del 5.2.2016 di presa d'atto del trasferimento delle quote in capo a questa Unione montana) per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio. Tale partecipazione trova radice storica nelle attività della Comunità Montana Alta Valle Susa – poi, dall'anno 2009, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - che nel tempo sempre aveva agito fornendo supporto tecnico-economico per il reperimento di fondi europei a beneficio dello sviluppo del territorio montano;

e non sussistono partecipazioni indirette.

Rilevato che il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." è società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di programmazione e gestione territoriale mediante il reperimento di fondi a livello

locale, regionale, nazionale e comunitario, utili a questo Ente e ai Comuni aderenti per il loro impiego a beneficio del territorio. Non pare quindi congrua la sua dismissione, tenuta comunque presente l'esiguità della quota.

Visto l'art. 26, 2° comma, D.Lgs. 19.8.2017 n. 175, che non contingenta alla previsione di specifiche finalità funzionali la costituzione ed il mantenimento delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Visto l'allegato "modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti", di cui alla deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che rileva la situazione di questo Ente e che corrisponde alle esigenze nell'esplicitare le situazioni di partecipazione societaria.

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa.

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto:

- come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico e contabile della Responsabile del Servizio finanziario;
- come prescritto dall'art. 239, 1° comma, lettera b) n. 3) "proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere dell'Organo di revisione.

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

#### DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. di rilevare che alla data del 23.9.2016 di entrata in vigore del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 sussiste un'unica partecipazione diretta:

- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." con una quota dell'8,75% (cfr. deliberazione GU n. 4/2016 del 5.2.2016 di presa d'atto del trasferimento delle quote in capo a questa Unione montana) per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio. Tale partecipazione trova radice storica nelle attività della Comunità Montana Alta Valle Susa – poi, dall'anno 2009, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - che nel tempo sempre aveva agito fornendo supporto tecnico-economico per il reperimento di fondi europei a beneficio dello sviluppo del territorio montano;

e non sussistono partecipazioni indirette.

3. di ritenere che il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." sia società indispensabile al perseguimento delle finalità di interesse generale per azioni di programmazione e gestione territoriale, mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, utili a questo Ente e ai Comuni aderenti per il loro impiego a beneficio del territorio.

Non pare quindi congrua la sua dismissione, tenuti comunque presenti l'esiguità della quota e l'art. 26, 2° comma, D.Lgs. 19.8.2017 n. 175, che non contingenta alla previsione di specifiche finalità funzionali la costituzione ed il mantenimento delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

4. di approvare l'allegato "modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti", di cui alla deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, così come compilato, che rileva la situazione di questo Ente e che corrisponde alle esigenze nell'esplicitare le situazioni di partecipazione societaria.

5. di formare, mediante la compilazione dell'allegato "modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti", di cui alla deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", documento non esistente in antecedenza a causa della nuova istituzione di questo Ente che ha preso vita in data 24.7.2014 (n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, Segretario comunale del Comune di Oulx).

6. di disporre che l'allegato "modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti" sia comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge

11.8.2014 n. 114, pena divieto di compimento di qualsiasi atto, compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, per cui il provvedimento di ricognizione sia inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire la definizione procedurale;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

#### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire la definizione procedurale.

**PROPOSTA N.49 DEL 25.09.2017**  
**DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. DEL**

**PARERI PREVENTIVI**

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:

• **AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx,

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SIMONA CICOLANI

• **AREA FINANZIARIA:**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Simona Cicolani

Oulx,